



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 15 maggio 2013

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
IV^a SEZIONE**

Calcio Femminile – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

RIUNIONE MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2013

**1. Ricorso con richiesta di procedimento RESPINTO
d'urgenza A.S.D. NAPOLI CALCIO A 5**

avverso decisioni merito gara allievi
Santeliana/A.S.D. Napoli Calcio a 5 del
12.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo
presso il Settore Giovanile e Scolastico - Com.
Uff. n. 13 del 13.5.2013)

2. Ricorso Sig. NANI ERNESTO

avverso la sanzione della squalifica fino al
1.7.2013 inflitta seguito deferimento del
Procuratore Federale per violazione dell'art. 1,
comma 1, C.G.S in riferimento al punto 6 lett.
A) e B) del Com. Uff. n. 1 S.G.S.(Delibera
della Commissione Disciplinare presso il
Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 277 del
22.4.2013)

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la delibera
impugnata.

3. Ricorso A.S.D. FUTSAL TERNANA

avverso le sanzioni:

- ammenda di €500,00 alla reclamante;
- squalifica fino al 31.12.2013 al sig. Pierini Simone, allenatore della società A.S.D. Futsal Ternana;
- squalifica per 3 giornate effettive di gara al calc. Luconi Simone, inflitte seguito gara Real Statte/Futsal Ternana del 28.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 679 del 30.4.2013)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e per l'effetto, riduce l'ammenda a carico dell'A.S.D. Futsal Ternana a €300,00.

Conferma nel resto.